

L.R. n. 22 dell'11 agosto 2010. – Art. 10

Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale.

(...)

Art. 10

Riduzione delle spese per i collegi dei revisori.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il valore dei compensi spettanti ai componenti del collegio dei revisori degli Enti sub-regionali, escluse le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, ove non inferiore, è commisurato al valore delle entrate accertate nell'esercizio in cui sono espletate le verifiche ovvero, nel caso di cessazione dell'incarico nel corso dell'esercizio, sulla base delle entrate accertate nell'esercizio precedente, e sono determinate secondo i seguenti scaglioni e criteri:

- entrate accertate fino ad euro 3.000.000,00, lo 0,40 per cento;

- entrate accertate per il di più fino ad euro 10.000.000,00, lo 0,03 per cento;

- entrate accertate per il di più oltre ad euro 10.000.001,00, lo 0,002 per cento.

2. Al Presidente del Collegio spetta una maggiorazione del 10 per cento dell'indennità fissata per i singoli componenti.

3. L'onorario minimo previsto per i componenti è pari ad euro 6.500,00, mentre l'onorario massimo è pari ad euro 14.000,00.

4. L'onorario minimo per il Presidente è pari al valore minimo spettante ai componenti, maggiorato del 10 per cento, mentre l'onorario massimo è pari al valore massimo spettante ai componenti maggiorato del 10 per cento.

5. Per i componenti supplenti è previsto il medesimo compenso dei revisori titolari solo nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 2401 del Codice civile. Nelle ipotesi diverse da quelle di cui al predetto articolo non è dovuto alcun compenso ai componenti supplenti del Collegio dei revisori.

6. In caso l'ente si trovi in stato di liquidazione o non svolga alcuna attività il compenso è ridotto del 50 per cento.

7. I singoli enti sub-regionali possono derogare alle modalità di determinazione dei compensi unicamente per determinare compensi inferiori rispetto a quelli indicati al comma 1 per i Componenti e il Presidente del Collegio di revisione.

7-bis. Le somme di cui al presente articolo si intendono onnicomprensive, con inclusione anche degli eventuali rimborsi spese ⁽¹³⁾.

8. Tutte le disposizioni che prevedono compensi differenti da quelli contenuti nei precedenti commi sono abrogate.

(13) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 46 della stessa legge).

(...)